Codice A1808A

D.D. 16 maggio 2019, n. 1722

Reg (UE) n.1305/2013-P.S.R. 2014.2020 della Regione Piemonte - Mis.M4-operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali"- Precisazioni in merito all'applicazione della D.D. n.3098 del 02/10/2018 del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, contenente disposizioni in materia di sanzioni riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione.

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione e s.m.i. che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca nonché le sanzioni amministrative applicabili, tra l'altro, al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione e s.m.i. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015;

la decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 che approva la modifica del PSR della Regione Piemonte ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7456 della Commissione;

la decisione C(2017)7435 del 31 ottobre 2017 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 44-6043 del 1 dicembre 2017;

la decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione, recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 settembre 2018:

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35 – 3658 del 18 luglio 2016 con la quale sono stati adottati gli indirizzi e le disposizioni attuative dell'Operazione 4.3.4 e stabiliti, tra l'altro, i criteri di selezione, le risorse e gli importi del sostegno, pari a euro 6.150.000 per gli interventi di viabilità a servizio delle zone pastorali;

vista la determinazione dirigenziale n. 1950 del 27 luglio 2016 con cui è stato approvato dal Dirigente del Settore Foreste il bando di presentazione delle domande di ammissione alla graduatoria regionale di finanziamento per l'operazione 4.3.4, successivamente modificato con determinazione dirigenziale n. 2771 del 12 ottobre 2016;

vista la determinazione dirigenziale n. 2903 del 15 settembre 2017 del responsabile del Settore Sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera con cui è stata approvata la graduatoria del bando per l'operazione 4.3.4 per la viabilità a servizio di superfici d'alpeggio, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e domande non ammissibili;

dato atto che con determinazione n. 2205 del 24 luglio 2018 il dirigente del Settore Foreste ha provveduto, per la viabilità a servizio degli alpeggi, a prorogare alla data del 5 ottobre 2018 il

termine ultimo per la consegna della documentazione progettuale esecutiva, comprensiva delle autorizzazioni amministrative di legge, come indicata al paragrafo 9.1 delle Norme di Attuazione dell'Operazione 4.3.4 "Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali"; dato atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 809/2014 e del reg. (UE) 640/2014 e loro s.m.i. è dettata dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) n. 1867 del 18 gennaio 2018, avente per oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", che abroga il decreto 2490 del 25 gennaio 2017 dello stesso Ministro e stabilisce all'art. 24 che le Regioni e Province Autonome individuino con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni e i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;

tenuto conto che il decreto MiPAAF 1867/2018 non introduce cambiamenti nella disciplina del sistema di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale già prevista dal precedente decreto 2490/2017, e che pertanto la deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 32-4953 "PSR 2014-2020 - misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017", che approva i criteri generali per l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni anche per la Misura 4 del PSR 2014-2020, risulta conforme alle disposizioni ministeriali, demandando ai Settori responsabili della gestione delle Misure del PSR del Piemonte l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna operazione del PSR; vista la determinazione n. 3098 del 2 ottobre 2018 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera, che definiva le disposizioni in materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni dal pagamento relative all'operazione 4.3.4 «Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali» del PSR 2014 - 2020, ed in particolare quanto da essa previsto in merito all'impegno 5 di cui al paragrafo 6.2 del Bando "garantire la cantierabilità degli investimenti entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento", che prevedeva la sospensione della riduzione per un periodo di 3 mesi, e quindi fino al 5 gennaio 2019; ritenuto opportuno precisare che, nei casi in cui le procedure di istruttoria per le autorizzazioni di competenza dei Settori Tecnici della Regione Piemonte abbiano avuto una durata superiore al periodo previsto dalla normativa vigente in materia, compresa l'eventuale sospensione del procedimento a seguito di una richiesta di integrazioni, le sanzioni stabilite con la succitata determinazione in merito all'impegno 5 di cui al paragrafo 6.2 del Bando debbano essere calcolate con decorrenza dalla data che si ottiene sommando, al termine originariamente previsto per la loro applicazione (6 gennaio 2019 per quanto riguarda la viabilità pastorale), i giorni di ritardo rispetto al termine stabilito per legge per il rilascio delle succitate autorizzazioni;

ritenuto opportuno applicare la suddetta previsione alle sole domande di viabilità a servizio di superfici d'alpeggio per le quali le relative istanze di autorizzazione siano pervenute entro il termine per l'ottenimento della cantierabilità definito dalla determinazione n. 2205 del 24 luglio 2018 del dirigente del Settore Foreste, ovvero entro il 5 ottobre 2018 per quanto riguarda la viabilità pastorale, in quanto potenzialmente cantierabili entro il termine ultimo previsto per la sospensione della riduzione;

tutto ciò premesso

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto dell'osservanza dei criteri, di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 6 della l. r. 14/2014;

determina

- sulla base di quanto esposto in premessa, di stabilire che, nei casi in cui le procedure di istruttoria per le autorizzazioni di competenza dei Settori Tecnici della Regione Piemonte abbiano avuto una durata superiore al periodo previsto dalla normativa vigente in materia, compresa l'eventuale sospensione del procedimento a seguito di una richiesta di integrazioni, le sanzioni stabilite con la determinazione n. 3098 del 2 ottobre 2018 del Settore sviluppo della montagna e cooperazione transfrontaliera in merito all'impegno 5 di cui al paragrafo 6.2 del Bando debbano essere calcolate con decorrenza dalla data che si ottiene sommando, al termine originariamente previsto per la loro applicazione, i giorni di ritardo rispetto al termine stabilito per legge per il rilascio delle succitate autorizzazioni;
- di applicare la suddetta previsione alle sole domande di viabilità a servizio di superfici d'alpeggio per le quali le relative istanze di autorizzazione siano pervenute entro il termine per l'ottenimento della cantierabilità definito dalla determinazione n. 2205 del 24 luglio 2018 del dirigente del Settore Foreste, ovvero entro il 5 ottobre 2018, in quanto potenzialmente cantierabili entro il termine ultimo previsto per la sospensione della riduzione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Franco FERRARESI

I Funzionari estensorI Mauro Bertolino Enrico Raina